

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D. LGS. N. 36/2023, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 4, LETT. A) DEL CODICE PER LA FORNITURA DI SERVIZI SAAS DI IT SERVICE MANAGEMENT PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ID 2873

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it

CHIARIMENTI – IV Tranche

1. DOMANDA

In riferimento alla polizza definitiva di cui al par. 22.2.2, da emettere in favore delle Amministrazioni contraenti, alla luce dei diversi quesiti presentati sull'argomento e dei chiarimenti pubblicati, non risulta tuttavia chiaro se, attraverso il modulo XLS inserito nella documentazione di gara, il criterio di calcolo delle maggiorazioni da applicare in caso di sconti superiori al 10% o al 20% sia stato correttamente impostato.

Tale verifica si rende necessaria in quanto, in presenza di uno sconto superiore al 20%, l'importo richiesto a garanzia risulta particolarmente elevato.

Si evidenzia inoltre che, in precedenti esperienze relative a iniziative analoghe, i costi elevati delle fidejussioni hanno comportato perdite significative per gli aggiudicatari, anche a causa dell'esiguo numero di ordinativi, in alcuni casi pressoché inesistenti.

Pertanto, ai fini di una corretta valutazione dei costi di fornitura e della conseguente decisione in merito alla partecipazione all'iniziativa, si chiede conferma se la maggiorazione prevista per sconti superiori al 10% debba essere calcolata:

sul valore della "fideiussione base" (1%), pari a € 813.750,00

oppure

sul valore dell'"Importo di riferimento per il calcolo delle garanzie definitive", pari a € 81.375.000,00.

Si precisa che, nel secondo caso, l'importo finale della garanzia definitiva in favore delle Amministrazioni contraenti risulterebbe estremamente elevato, tale da rendere difficilmente sostenibile la partecipazione all'iniziativa per le motivazioni sopra esposte.

Risposta

Si precisa che il valore dell'"Importo di riferimento per il calcolo delle garanzie definitive" è pari a € 81.375.000,00, come previsto dall'art. 117, commi 1 e 2, del Codice.

2. DOMANDA

con riferimento alla gara in oggetto, si sottopongono i seguenti quesiti:

- I. All'esito dei chiarimenti pubblicati, si rappresenta che il meccanismo delineato per la determinazione delle garanzie definitive risulta suscettibile di integrare un profilo di sproporzione dell'importo garantito, in quanto costruito su un valore significativamente superiore a quanto effettivamente riferibile al singolo listino in aggiudicazione. In particolare, si rileva che il modello di calcolo genera un importo "sproporzionato" rispetto alla base d'asta atteso che gli operatori aggiudicatari dovranno produrre una distinta cauzione definitiva per ciascun Accordo Quadro e tale impostazione determina, di fatto, un valore

Chiarimenti – III Tranche

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D. LGS. N. 36/2023, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 4, LETT. A) DEL CODICE PER LA FORNITURA DI SERVIZI SAAS DI IT SERVICE MANAGEMENT PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ID 2873

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

complessivo di importo garantito per i 7 listini pari a tre volte e mezzo (350%) la base d'asta con conseguente aggravio economico non giustificato. Alla luce di tali elementi, si ritiene pertanto necessario ottenere un chiarimento sulla corretta individuazione della base di calcolo della garanzia definitiva.

- II. Con riferimento al comma 5 dell'articolo 4-bis, rubricato "Qualificazione Cloud", dello Schema di Accordo Quadro, si rappresenta che l'eventuale avvio di un procedimento di revoca della qualificazione ACN del vendor non costituisce informazione pubblicamente accessibile. Ne consegue che il Fornitore, non avendo la possibilità oggettiva di esserne tempestivamente informato, non sarebbe in grado di effettuare la comunicazione prevista. In tale contesto, l'applicazione della penale collegata alla mancata comunicazione di un evento non conoscibile né controllabile dal Fornitore risulterebbe eccessivamente gravosa. Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di confermare che il richiamo alla penale di cui al citato comma 5 – riferita alla mancata comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca della qualificazione ACN – debba considerarsi un refuso e, pertanto, non trovi applicazione.

Risposta

Relativamente al primo quesito, si veda la risposta al chiarimento n. 1 di questa tranche (e in generale si rinvia alle risposte fornite sul tema nelle precedenti tranche).

Rispetto al secondo quesito non si conferma.

Divisione Sourcing Digitalizzazione
Il Responsabile
Ing. Patrizia Bramini